

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento: revoca solo per i beni materiali

di **Sandro Cerato**

Il **recupero a tassazione delle quote dedotte di iper ammortamento**, limitatamente agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, è applicabile esclusivamente agli investimenti in beni materiali che fruiscono della maggiorazione del 150%, mentre **nessuna revoca dovrebbe operare per gli investimenti in beni im20materiali** per i quali la maggiorazione è pari al **40% del costo**.

E' quanto risulta dalla lettura dell'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) nella versione definitiva approvata in Gazzetta Ufficiale e che dovrà ora iniziare l'**iter di conversione in legge**.

Ferma restando la decadenza dall'agevolazione per le quote di ammortamento **successive alla vendita o delocalizzazione del bene** (fatta salva la possibilità di procedere nello stesso periodo d'imposta all'**acquisto di un bene sostitutivo** avente le medesime caratteristiche di quello ceduto), il **D.L. 87/2018** ha inserito **due limitazioni alla fruizione dell'agevolazione** in questione:

- **la prima, di carattere "territoriale"**, contenuta nel comma 1 dell'articolo 7, secondo cui l'agevolazione spetta a condizione che i **beni siano collocati in una struttura produttiva situata nel territorio nazionale**, con conseguente impossibilità di godere dell'iper ammortamento per tutti gli investimenti in beni collocati in strutture produttive (filiali, succursali, ecc.) situati all'estero;
- **la seconda, di carattere "temporale"**, contenute nel comma 2 dell'articolo 7, secondo cui se nel corso del periodo di ammortamento il bene è ceduto a titolo oneroso, ovvero delocalizzato al di fuori del territorio nazionale, oltre al venir meno della possibilità di dedurre le quote residue di iper ammortamento, è previsto il **recupero delle quote già dedotte nei precedenti periodi d'imposta**, tramite una **variazione in aumento nel modello Redditi** del periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione del bene.

In merito al contenuto del comma 1, il decreto richiama l'iper ammortamento di cui all'[articolo 1, comma 9, L. 232/2016](#), che si riferisce agli **investimenti in beni materiali nuovi** aventi le caratteristiche di cui all'allegato "A" alla predette **L. 232/2016** (Industria 4.0), effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero anche nel successivo periodo d'imposta 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e che vi sia la conferma dell'ordine.

Come detto, il comma 1 "stronca" sul nascere la possibilità di dedurre le quote di iper

ammortamento laddove il **bene oggetto dell'investimento sia collocato in una struttura produttiva situata al di fuori del territorio nazionale.**

Il successivo comma 2, invece, si riferisce alla fattispecie in cui l'impresa ha già iniziato a dedurre le quote di iper ammortamento, e nel corso del periodo di fruizione (quindi prima del termine del periodo di ammortamento) proceda **all'alienazione a titolo oneroso del bene, ovvero alla sua delocalizzazione all'estero.** In tali situazioni, recita la norma, *"si procede al recupero delle quote dell'iper ammortamento di cui al comma 1"*, e quindi solamente quelle riferite agli **investimenti in beni materiali.**

Ciò dovrebbe comportare che **l'eventuale alienazione dei beni immateriali** acquisiti con l'agevolazione (**maggiorazione del 40%** in quanto aventi le caratteristiche dell'allegato "B") **non dovrebbe comportare alcuna revoca delle quote di iper ammortamento** (sia pure del 40%) già dedotte in precedenza, ferma restando ovviamente la decadenza dall'agevolazione per le quote non ancora fruite (e senza previsione di alcun meccanismo sostitutivo come invece è previsto per la **sostituzione dei beni materiali**).

D'altro canto, si consideri che la **maggiorazione del 40% per l'acquisto dei beni immateriali** aventi le caratteristiche dell'[allegato "B" alla L. 232/2016](#) è contenuta nell'[articolo 1, comma 10](#), della predetta Legge, mentre la norma del decreto dignità, come già detto, richiama solo il precedente [comma 9](#).

Tale aspetto dovrà essere oggetto di chiarimento nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, come già osservato anche dal **Centro Studi della Camera.**

Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)